



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 53/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6869/Pmil**

del registro di segreteria, depositato il 14 giugno 2023, promosso da:

- **omissis**, nato a *omissis* (*omissis*) in data *omissis*, rappresentato e

difeso dall'Avv. Alessandro Avagliano (C.f. VGLLSN74T14H501R) del

Foro di Roma, il cui studio è sito in Roma, Via Cesare Ferrero di

Cambiano n.82, con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta

elettronica certificata del suddetto difensore:

alessandroavagliano@ordineavvocatiroma.org;

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via

Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -

congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia

(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana

Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e

Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

per la riforma

della sentenza n. 216/2023 della Corte dei conti – Sezione

Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni

del 14 aprile 2023, pubblicata il 19 aprile 2023, non notificata

Uditi nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante, l'avvocato

Antonino Calabrò, in sostituzione dell'avvocato Alessandro Avagliano,

giusta delega depositata in udienza, e, per l'INPS l'avvocato Tiziana

Giovanna Norrito.

FATTO

L'odierno appellante ha introdotto il giudizio di primo grado per ottenere

il riconoscimento della pensione privilegiata negatagli dall'INPS; a tal

fine, ha premesso di essersi arruolato nella Marina Militare il 19 giugno

1991, quale Capo di prima classe, e di essere transitato nel ruolo civile

dell'Amministrazione della Difesa dopo essere stato dichiarato

“Permanentemente non idoneo al servizio militare. Idoneo nella

riserva. Idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del

personale civile”, in forza del verbale modello BL/S n.1891 della C.M.O.

di Augusta reso l'8 giugno 2010.

Precedentemente, con verbale della medesima C.M.O. del 7 maggio

2008, l'infermità *“sinusopatia mascellare destra radiologicamente*

accertata” era stata ascritta alla Tab. B e, con verbale del 18 novembre

2009, la patologia *“disturbi algo-funzionali del rachide e dell'arto*

inferiore sinistro” era stata ascritta alla Tab. A Cat. 8°. In seguito, con parere n.442/2010, il Comitato di Verifica ha riconosciuto le predette infermità come dipendenti da causa di servizio e, con Decreto Ministeriale n.1726 del 7 aprile 2013, al dipendente è stato attribuito l'equo indennizzo.

Con domanda del 31 maggio 2016, l'odierno appellante ha richiesto la pensione privilegiata per le suddette patologie, già dichiarate dipendenti da causa di servizio, e, su impulso della sede provinciale dell'INPS di Siracusa, è stato sottoposto a visita dalla C.M.O. di Messina che, il 18 novembre 2020, gli ha diagnosticato: 1) *“discopatie cervicali e lombari multiple con segni EMG di sofferenza neurogena cronica a livello L5-S1 e C5-C6 a modica incidenza funzionale”* e 2) *“note RM di sinusopatia etmoidale”* ascrivendo la prima patologia alla Tabella B e giudicando la seconda non classificabile, con conseguente riconducibilità complessiva del quadro patologico alla Tab. B e con diritto a prestazione *una tantum* per quattro anni.

Il *omissis* ha quindi adito la Corte dei conti lamentando il mancato riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, i cui presupposti, a suo dire, erano stati già affermati in maniera definitiva dal CVCS; ravvisando in ciò la violazione del principio di unicità dell'accertamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 461/2001, ha quindi chiesto volersi affermare il suo diritto ad ottenere la pensione privilegiata di Tab. A 8^ ctg. sin dall'originaria decorrenza, ex art. 167 del DPR n. 1092/1973, con condanna dell'INPS al pagamento di quanto dovuto e delle competenze arretrate.

Con sentenza n. 216/2023 del 14 aprile 23, il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso affermando il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata di 8^ categoria a decorrere dal primo giugno 2016, trattandosi di prestazione concedibile a domanda, e non d'ufficio, in quanto l'ex militare era successivamente transitato nei ruoli civili dell'amministrazione. In accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, la decorrenza del pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, è stata fissata al 28 luglio 2016, costituendo il ricorso giurisdizionale, depositato il 28 luglio 2021, il primo atto interruttivo della precrizione.

Con l'odierno gravame, notificato all'INPS a mezzo p.e.c. il 12 giugno 2023 e depositato il successivo 14 giugno 2023, l'appellante, per il tramite degli avvocati Alessandro Avagliano e Claudio Fatta (quest'ultimo non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori), chiede la parziale riforma della sentenza impugnata articolando i seguenti motivi di appello:

1) *“erroneità della sentenza – difetto di motivazione – motivazione apparente – il diritto al trattamento pensionistico privilegiato, e quindi diritto alla liquidazione delle somme non percepite, d'ufficio dal 08.06.2010 ai sensi dell'art.167 del dpr n.1092/1973”*

Su tale specifico punto, l'appellante ha riproposto le tesi già sostenute nel giudizio di primo grado sulla corretta decorrenza della pensione, asseritamente da ricondursi al primo accertamento diagnostico eseguito dalla competente CMO, in data 8 giugno 2010, e ciò in

applicazione dell'art. 167 del DPR n. 1092/73, a mente del quale al dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio va liquidato d'ufficio il trattamento pensionistico privilegiato.

Avrebbe pertanto errato il primo giudice ad inquadrare la fattispecie all'interno della previsione dell'art. 191 del DPR n. 1092/73, concernente le prestazioni concedibili a domanda dell'interessato, giacché la norma richiamata riguarda il caso in cui l'inidoneità al servizio militare sia dovuta ad infermità o lesioni per le quali non è in corso l'iter amministrativo circa la dipendenza da causa di servizio.

2) "erroneità della sentenza – difetto di motivazione – motivazione apparente – errato accertamento della prescrizione quinquennale"

Sotto questo profilo, l'appellante ha argomentato nel senso che l'istanza formulata nel 2016 non va intesa come una domanda di concessione di trattamento pensionistico bensì come un mero sollecito rivolto all'INPS, considerato che si trattava, come esplicitato al punto precedente, di una prestazione da liquidare l'ufficio; in tal modo inquadrata la fattispecie, non sarebbe maturata prescrizione alcuna.

Conclusivamente, ha quindi chiesto di:

"annullare la sentenza n.216 del 2023 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, pubblicata il 19.04.2023, nella parte in cui ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato sin dall'originaria decorrenza e nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione degli arretrati con riguardo ai ratei maturati prima del 28 luglio 2016 (ovvero considerando quale atto

interruttivo della prescrizione l'avvenuto deposito - il 28.07.2021 - del

ricorso introduttivo del presente giudizio;

accertare quindi il diritto del Sig. omissis al trattamento privilegiato

vitalizio di VIII categoria sin dall'originaria decorrenza ai sensi e per gli

effetti dell'art.167 DPR n.1092/1973;

- per l'effetto condannare l'INPS a procedere alla liquidazione della

pensione privilegiata di VIII categoria in favore del ricorrente, sin

dall'originaria decorrenza.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in

favore dei sottoscritti procuratori".

Il 7 novembre 2023 il difensore dell'appellante ha chiesto un termine

per provvedere a rinnovare la notifica del decreto di fissazione

dell'udienza all'INPS, non costituitosi in giudizio, in quanto il decreto

già notificato a controparte a mezzo p.e.c. e depositato al fascicolo non

era leggibile.

All'udienza del 9 novembre 2023, il Collegio, preso atto della motivata

istanza dell'avvocato Avagliano, ha disposto il rinvio della causa al 14

marzo 2024.

L'appellante ha provveduto ad eseguire le prescritte notifiche e, in data

4 marzo 2024, l'INPS si è costituito per richiedere il rigetto dell'appello

sul rilievo che mancherebbe, ai fini del riconoscimento d'ufficio della

prestazione, il requisito della cessazione dal servizio per le patologie

per le quali è richiesta la pensione; tale presupposto non può infatti

essere sostituito dalla richiesta di riconoscimento della causa di

servizio. Errata si configura, in diritto, la pretesa dell'appellante in

quanto il beneficio pensionistico, nel caso di specie, non può che decorrere dalla data della domanda.

L'ente previdenziale ha dunque chiesto la reiezione del gravame con compensazione delle spese.

All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale, riportandosi ai propri atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa di parte appellante volta ad ottenere una più favorevole decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato riconosciutogli dal primo giudice, coincidente con la data di accertamento della sua inidoneità al servizio militare e ciò in base all'assunto che al riconoscimento della pensione privilegiata l'amministrazione provvede, in tali casi, d'ufficio.

2. Le norme che vengono in rilievo nel caso di specie sono, in primo luogo, l'art. 167 del D.P.R. n.1092/1973 che così dispone: *"Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda"*.

Il terzo comma dell'art. 15 del D.P.R. n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni

privilegiate ordinarie), disciplinante gli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità, stabilisce che: *“ In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile”*.

Infine, l'art. 191 del D.P.R. n.1092/1973, al terzo comma, prevede espressamente che *“Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”*.

Dall'esame delle norme ora riportate, emerge con evidenza che per il riconoscimento d'ufficio delle condizioni di fatto e di diritto occorrenti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato è necessario, alla luce del combinato disposto dell'art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 461/2001, che dalle infermità riconosciute dipendenti dal servizio derivi l'inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione. Orbene, tale forma di inidoneità non risulta essere mai stata accertata in capo all'appellante nei cui confronti la Commissione medico ospedaliera di Augusta, con verbale modello BL/S n.1891 dell'8 giugno 2010, ha espresso un giudizio di inidoneità al servizio

militare giudicandolo però idoneo ai servizi civili.

A seguito del riferito giudizio di inidoneità, l'appellante, per come indicato nell'atto di gravame e nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è transitato nei ruoli civili dell'amministrazione di appartenenza, con decorrenza 8 giugno 2010.

Le riferite circostanze ed il richiamo ai precedenti giurisprudenziali delle Sezioni di appello di questa Corte dei conti sfavorevoli alle tesi dell'appellante (*ex multis*, Sez. II n. 440/2022, n. 20/2021 e 230/2020, Sez. III n. 138/2020) inducono il Collegio a respingere il gravame, atteso che la liquidazione della pensione di privilegio non poteva essere determinata d'ufficio ma unicamente su domanda dell'interessato, per come previsto dall'art. 191, terzo comma, del D.P.R. n. 1092/1973.

Nel caso di specie, dal fascicolo di causa si evince che la domanda di pensione è stata presentata per la prima volta in data 31 maggio 2016; tale richiesta, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non ha affatto natura sollecitatoria bensì costituisce il primo atto di impulso della complessa procedura che l'ente previdenziale è tenuto ad attivare per l'accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti per tale prestazione.

Ciò posto, considerato che il transito nei ruoli civili è avvenuto nel 2010 e che l'istanza è stata presentata il 31 maggio 2016, il diritto alla pensione non può che sorgere dal primo giugno 2016 (a mente del riportato art. 191 del DPR n. 1092/1973), con conseguente prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio rispetto al deposito del

ricorso, come ha correttamente stabilito il Giudice di prime cure.

Conclusivamente, non essendo possibile aderire ad alcuna delle interpretazioni proposte da parte appellante, l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

3. Le spese di lite vengono compensate, come da esplicita richiesta formulata dall'INPS nella memoria di costituzione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- Rigetta il gravame con conferma della sentenza impugnata.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 28/03/2024

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 28/03/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)